

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2250) . . .	531	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 535
PRESIDENTE	531, 532	DE VITA 535
GARLATO, <i>Relatore</i>	531	
INVERNIZZI GABRIELE	532	Votazione segreta:
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	532	PRESIDENTE 535
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatore FAZIO: Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1838)	532	
PRESIDENTE	532, 534	
GARLATO, <i>Relatore</i>	533, 534	
PERLINGIERI	533	
TAROZZI	533	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	534	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio da adibire a preventivo e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2259)	534	
PRESIDENTE	534, 535	
PACATI, <i>Relatore</i>	534, 535	

La seduta comincia alle 9,55

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, per autocarri di portata superiore ai 20 quintali. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

Su questo disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione del Senato, ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Garlato.

GARLATO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi all'esame si collega al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2375, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, recante norme

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

per l'esercizio della gestione dell'autocamionale Genova-Valle del Po. L'articolo 3 di tale regio decreto-legge dispone che, con l'apertura al transito dell'autocamionale, gli autocarri di portata superiore ai venti quintali e tutti quelli trainanti rimorchi non possono più percorrere la strada statale n. 35, detta dei Giovi, per il tratto che l'articolo stesso indica.

Tale disposizione non ha trovato il suo motivo di essere in ragioni tecniche, ma ci si è preoccupati, allora, di garantire alla nuova autocamionale un minimo di introito per pedaggio, tale da renderne possibile la gestione. Senonché, nonostante il divieto, ed anche per il progressivo incremento del traffico sulla strada statale n. 35, gli autocarri hanno continuato a percorrere quella strada con sempre maggiore frequenza e nello stesso tempo si è avuto modo di constatare che, malgrado l'inosservanza del divieto, la gestione finanziaria della strada statale non veniva compromessa e si è finito col non preoccuparsi più eccessivamente di far rispettare il divieto stesso.

Recentemente, da parte degli autotrasportatori, sono state avanzate richieste tendenti ad ottenere riduzioni sulla tariffa dell'autocamionale, e il Governo, in considerazione delle passate esperienze, ha preferito abrogare il divieto di transito sulla statale n. 35, anziché accedere alle richieste di riduzione sull'autocamionale, riduzione che avrebbe portato a delle discriminazioni non giustificate. L'abrogazione del divieto non vige, però, per gli autotreni.

Invito la Commissione ad approvare, pertanto, il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

INVERNIZZI GABRIELE. Vorrei sapere per quale motivo si vieta il transito agli autotreni, visto che non esiste una ragione tecnica. La ragione amministrativa non mi sembra sufficiente. La strada non è di montagna: quando è passata la motrice, può benissimo passare anche il rimorchio. Visto che il Governo è entrato nell'ordine di idee di abrogare un divieto, anziché diminuire le tariffe sull'autocamionale, ritengo che questo divieto, sorto per ragioni di carattere amministrativo, debba essere abrogato anche per gli autotreni.

Propongo, pertanto, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GARLATO, *Relatore*. Per gli autotreni esiste proprio un motivo di carattere tecnico, perché, considerate le dimensioni alquanto ridotte, essi ingombrano troppo la strada.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge è il seguente:

« Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795, è soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.

Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Invernizzi, soppressivo dell'ultimo comma.

CARONITI. Per dichiarazione di voto. Voterò contro l'emendamento, perché non condivido le osservazioni dell'onorevole Invernizzi. Alle volte, basta il transito della sola motrice per creare difficoltà al traffico: figuriamoci quello che accade quando deve passare anche il rimorchio. Del resto, tutti conosciamo bene le condizioni delle nostre strade. Si verificano spesso inconvenienti anche in quelle abbastanza larghe, che hanno una massicciata superiore ai sei metri: figuriamoci, poi, in quelle più strette!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma del quale l'onorevole Invernizzi propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fazio: Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fazio: « Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

Il relatore, onorevole Garlato, ha facoltà di dare ulteriori chiarimenti su questa proposta di legge già approvata dal Senato.

GARLATO, *Relatore*. La proposta di legge trae la sua origine dalla mancata approvazione, da parte di questa Commissione, del testo integrale del disegno di legge n. 389, concernente la proroga delle utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni. Tale disegno di legge, approvato dal Senato, fu presentato alla nostra Commissione che, su mia proposta, sopprime un comma il quale prevedeva l'estensione della proroga anche alle piccole utenze di fatto — a quelle, cioè, non riconosciute — nell'intento di andare incontro ad esigenze di carattere sociale. Effettivamente, e in particolar modo nelle zone di montagna, esistono piccole utenze abusive che, per ignoranza delle disposizioni legislative, non sono state regolarizzate. In sede di discussione, osservammo che, trattandosi di utenze di fatto e non riconosciute, avremmo applicato una proroga a concessioni inesistenti, cioè giuridicamente mancanti dell'oggetto a cui applicare il disegno di legge, e, di conseguenza, sopprimemmo il comma.

Rinviato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, il Senato ritenne di confermare il suo principio e rinviò a noi il provvedimento con un emendamento aggiuntivo che, con altre parole, riproponeva delta proroga. La nostra Commissione, nel suo secondo esame, per coerenza, sopprime ancora quel comma, di modo che il disegno di legge è ritornato per la terza volta all'esame del Senato.

In questi frangenti mi sono preoccupato di prendere contatti col relatore e col Presidente della Commissione del Senato, al fine di trovare una soluzione. Il senatore Fazio, proponente dell'inclusione di quel tanto dibattuto comma, ha accettato di concordare col Governo la proposta di una legge a carattere di sanatoria per quelle utenze di fatto non riconosciute. Ed è stata proposta appunto la legge che abbiamo oggi all'esame e che dovremmo approvare, perché, subordinatamente alla sua approvazione, sarà finalmente approvato, anche dal Senato e nel testo da noi emendato, il disegno di legge riguardante la proroga delle utenze; disegno di legge di cui desidero ricordare l'urgenza, perché investe l'interesse di decine di migliaia di casi di utenze scadute e non rinnovate e quindi sostanzialmente illegali, anche se non per volontà degli stessi utenti.

PERLINGIERI. Non voglio ripetere quanto ho già esposto a questa Commissione

in una precedente seduta, e cioè tutte le ragioni che militano contro il criterio su cui si basa questa proposta. Voglio ritenere che siano presenti a tutti gli onorevoli Commissari gli argomenti che altre volte ho esposti, e mi limito oggi ad aggiungere solo una nuova considerazione.

Vi è una evidentissima contraddizione in termini, perché si vuol portare sul terreno del riconoscimento queste utenze abusive, senza accorgersi che, attraverso la limitazione proposta dal Governo, noi cadiamo sul terreno della concessione! Concessione che è cosa ben diversa dal riconoscimento, perché mentre la prima è autorizzazione preventiva, il riconoscimento è l'approvazione *a posteriori*: con l'approvazione preventiva, gli effetti della concessione si producono nell'avvenire; col riconoscimento, gli effetti si producono *ex tunc*.

Io non capisco come si possa parlare di riconoscimento con la clausola che non si deve ledere il diritto di terzi. Se si è in tema di riconoscimento, non si può parlare di diritti di terzi. Altrimenti si cade nel terreno della concessione, la quale agisce per l'avvenire e non può pregiudicare diritti quesiti. O il riconoscimento è illimitato — ed allora si rimane sul terreno tipico del riconoscimento — oppure, se vogliamo porre una limitazione dobbiamo entrare nel terreno della concessione. Altrimenti facciamo una legge davvero singolare!

Io desidero qui richiamarmi all'articolo 17 il quale offre a tutti gli utenti, i quali si trovino in condizioni illegali, la possibilità di regolarizzare la situazione. Il relatore dice che c'è una maggiore difficoltà di procedura. Non mi pare esatto: la stessa procedura esiste per il riconoscimento e per la concessione. Poi, in tema di acque pubbliche, la concorrenza è sempre ammessa.

Non v'è, quindi, alcuna ragione per accogliere questa proposta di legge la quale sovverte completamente i principi del nostro ordinamento giuridico, affermando l'efficacia prescrizione di un periodo trascorso, a favore di quelli che hanno abusivamente esercitato queste utenze; e, pertanto, propongo alla Commissione di non dare la sua approvazione.

TAROZZI. Il relatore ci ha dimostrato che la proposta investe l'interesse di piccole attività artigiane. Noi voteremo, perciò, a favore del provvedimento, anche in considerazione del fatto che si tratta di una produzione idroelettrica del cinque o sei per cento delle acque utilizzabili in Italia.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GARLATO, Relatore. Il collega Perlingieri afferma che con questa legge noi facciamo rientrare dalla porta quel che abbiamo espulso dalla finestra. Ma io voglio ricordargli che in occasione della discussione dell'altro disegno di legge, noi non abbiamo mai inteso negare il diritto di sanare quelle situazioni: noi abbiamo soltanto respinto il comma di quel disegno di legge da un punto di vista giuridico: quello è stato il motivo fondamentale. L'intendimento di andare incontro a quella gente non è stato mai messo in dubbio.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Osservo che l'istituto del riconoscimento ha avuto un carattere transitorio, perché, sorto nel momento in cui si cominciò a regolare la materia delle acque, è durato sino al 1947. Quando si cominciò a regolare la materia delle acque, ci si trovò di fronte a degli stati di fatto esistenti da lunghissimo tempo, per cui si ritenne opportuno di regolare il tutto, proprio alla stregua delle situazioni di fatto. E così si dispose che tutti coloro che erano in grado di dimostrare di aver usato praticamente le acque per uso di irrigazione, avevano diritto al riconoscimento dell'uso.

Che cosa è poi avvenuto? Che centinaia di piccolissimi utenti hanno sempre utilizzato acqua per irrigazione, specialmente nelle montagne, non essendo a conoscenza di una legislazione sulle acque, e, vedendosi ora privati dell'uso senza saperne il perché, avrebbero la sensazione di essere vittime di una grossa ingiustizia.

In sostanza, quindi, la proposta intende semplicemente andare incontro a tanta povera gente, sanando la situazione di fatto con la estensione della proroga a quelle vecchie e piccole utenze.

Il collega Perlingieri vede nel sistema una contraddizione e, dal punto di vista strettamente giuridico, egli ha ragione. Però, in sostanza, noi vogliamo dire che se la concessione delle acque di cui si è fatto uso, non pregiudica diritti quesiti da terzi, noi diamo il riconoscimento e non la concessione, che ha poi lo stesso effetto.

PRESIDENTE. L'articolo unico della proposta di legge è il seguente:

«Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente

acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purché l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da adibire a preventivo e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da adibire a preventivo e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa».

Su questo disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione del Senato, ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Pacati.

PACATI, Relatore. Quando fu preparato il programma dei lavori da sottoporre alla Commissione E. C. A. per l'utilizzazione dei residui dei fondi stanziati con legge 29 dicembre 1948, n. 1521, si prevede anche la costruzione di un edificio da adibire a preventivo e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa. Senonché, quella legge riguarda la esecuzione di opere a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle isole, e non comprende quindi il territorio di Marina di Massa.

Ma, poiché la Commissione ha già autorizzato lo sblocco della somma occorrente per l'esecuzione di quest'opera, è necessaria, ora, una legge per potere compiere la costru-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

zione. Questo disegno di legge ha, appunto, lo scopo di potere usufruire dei 40 milioni già sbloccati dalla Commissione dell'E. C. A. per la costruzione del preventorio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE VITA. Desidero sapere dal relatore perché è stata presentata una legge speciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PACATI, Relatore. Rispondo all'onorevole De Vita. È stato presentato un apposito disegno di legge perché il territorio di Massa non è compreso fra quelli che sono oggetto della legge 29 dicembre 1948, e che sono precisamente: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ed i territori dei comuni appartenenti alle province di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e all'ex circondario di Cittaducale. Quindi, per poter utilizzare una somma già erogata, era necessaria l'emanazione di una legge particolare.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La legge 29 dicembre 1948, n. 1521, consentiva l'esecuzione di opere straordinarie con i fondi E. C. A. nelle province del Mezzogiorno d'Italia elencate dal relatore. Nel programma compilato per la utilizzazione dei residui di quei fondi, fu, per errore, inclusa la costruzione di quest'edificio in Marina di Massa. L'E. C. A. approvò il progetto; ora, essendoci accorti dell'errore, anziché rinunciare ai quaranta milioni, abbiamo ritenuto opportuno presentare una legge apposita. Questo è il motivo del disegno di legge; di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge è del seguente tenore:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, e con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di spesa di lire 40 milioni ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni e proposta di legge:

Abrogazione del divieto di transito sulla strada statale n. 35, disposto con l'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371, per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali. (2250):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

SENATORE FAZIO: Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione. (1838):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa. (2259).

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Baglioni, Belliardi, Ben-nani, Bernardinetti, Boidi, Bontade Margherita, Calandrone, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, D'Amico, De' Cocci, De Meo, De Vita, Di Leo, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Matteucci, Messinetti, Montelatici, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palazzolo, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Sciaudone, Tarozzi, Tommasi, Turco.

La seduta termina alle 11.